

ATTO N. DD 1857

DEL 08/04/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 248

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n° 166 della Val Chisone alla progr. 12+655 in territorio del Comune di Inverso Pinasca. Ordinanza di sospensione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Pratica n. 109076 – Soggetto richiedente – D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. Lavori di efficientamento protezione catodica tubazione gas-metano (Rif.to D.D. n. 5851/2023 del 18/09/2023).

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione (Rif.to D.D. n. 5851/2023 del 18/09/2023 Pratica n. 109076) alla Società D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. con sede in Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (To) per la realizzazione dei lavori di efficientamento protezione catodica tubazione gas-metano lungo le strade provinciali indicate in oggetto;
- lungo la S.P. n° 166 della Val Chisone alla progr. 12+655 in territorio del Comune di Inverso Pinasca la Società D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. con sede in Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (To) deve realizzare i lavori di efficientamento protezione catodica tubazione gas-metano, intervento autorizzato con D.D. n. 5851/2023 del 18/09/2023 PRATICA N. 109076;
- la Società D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. con sede in Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (To) , al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto con nota PEC Ns. prot. n. 47810 in data 04/04/2024 la regolamentazione della circolazione stradale mediante un'ordinanza di *"divieto di transito dalle ore 08:00 del giorno 22 aprile 2024 alle ore 18:00 del 24 aprile, per la SP 166 all'altezza del Km 12+655 per entrambe le corsie"*;
- il tratto stradale oggetto di chiusura al transito dispone di percorso alternativo, mediante deviazione su strade provinciali limitrofe e su viabilità comunale
- - Committente: D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. con sede in Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To);
- - Ditta appaltatrice: Impresa Edile Artigiana Barus Paolo di Barus Moreno & C. s.a.s., Via Goutagliò, 1 10060 Prali (TO);
- - Ditta esecutrice: GODINO di Godino Roberto S.r.l., Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 Porte (TO);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del traffico, alla sospensione della circolazione mediante **la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti, eccetto residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, utenti di attività commerciali e artigianali, proprietari dei fondi della Strada Provinciale n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 12+554 alla progr. 12+600 e dalla progr. 12+700 alla progr. Km. 16+798, oltre all'individuazione dell'area a cantiere chiusa in prossimità della progr. Km 12+655 con deviazione su percorso alternativo, dalle ore 08:00 del giorno**

22 aprile 2024 alle ore 18:00 del 24 aprile 2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

la sospensione della circolazione mediante **la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti, eccetto residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, utenti di attività commerciali e artigianali, proprietari dei fondi della Strada Provinciale n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 12+554 alla progr. 12+600 e dalla progr. 12+700 alla progr. Km. 16+798, oltre all'individuazione dell'area a cantiere chiusa in prossimità della progr. Km 12+655, con deviazione su percorso alternativo, dalle ore 08:00 del giorno 22 aprile 2024 alle ore 18:00 del 24 aprile 2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.**

Si dovrà, con apposita cartellonistica ai sensi del D.M. 10/07/2002, presegnalare la chiusura stradale, con le indicazioni di deviazione su percorso alternativo presso la Km. 12+554, incrocio con S.P. n. 23 del Sestriere var.2, con deviazione sulla medesima e presso la Km 16+798 incrocio con la S.P. n. 169 della Val Germanasca, con deviazione sulla medesima, oltre al mantenimento in esercizio per i tratti stradali a servizio dei frontisti e privati residenti garantendone la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza.

- Il Concessionario: D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. con sede in Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To);
- L'impresa appaltatrice: Impresa Edile Artigiana Barus Paolo di Barus Moreno & C. s.a.s., Via Goutagliò, 10060 Prali (TO);
- L'impresa esecutrice: GODINO di Godino Roberto S.r.l., Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 Porte;
- Il Responsabile dei Lavori: dott. Roberto PEIRETTI di DGN;
- Il Responsabile di cantiere: Matteo VENERE - D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. - Via Vigone n. 42 – 10064 Pinerolo (TO) – Cell. 338.8852906

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 08/04/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese